

83/11
27/12
333/15
M. Magari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI GIARRE

Nella persona dell'avv. Agostino Crisafulli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N° 02/2015 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2015, è promossa da:

..... nato a Catania il 1971, C.F.
..... nata a Messina
P. 1973, C.F. entrambi residenti in Mascali, in
..... in proprio e nella qualità di genitori esercenti la
potestà sulla figlia minore ad Acireale il
I 009, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Isabella
Rotoli, nel cui studio sono elettivamente domiciliati.

- ATTORI -

CONTRO

..... in persona del legale
rappresentante pro tempore - con sede in Fiumicino (Roma), Piazza
Almerico da Schio - C.F. 02500880121, rappresentata e difesa, per procura
in atti, dagli avv. ti Arturo Meglio, Lorenzo Fratantoni e Angela Patella, e
nello studio di quest'ultima elettivamente domiciliata.

- CONVENUTA -

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 26/02/2015, i procuratore delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi integralmente a tutte le rispettive domande, eccezioni e difese, di cui agli atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio P. . . ., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo aereo e dello smarrimento di un bagaglio in occasione di un viaggio aereo a bordo di velivoli della compagnia convenuta.

Premetteva di aver acquistato dei biglietti aerei a/r con il vettore, per giungere a Parigi, per trascorrere una breve vacanza ad Eurodisneyland; che detti biglietti aerei prevedevano la partenza dall'aeroporto di Catania alle ore 6,15 del 25/08/2013, con volo per la tratta Catania-Roma Fiumicino, con arrivo alle ore 7,35; che successivamente dovevano imbarcarsi sul volo AZ 318, con partenza Roma Fiumicino, alle ore 8,55, ed arrivo a Parigi alle ore 11,55; che invece il volo Catania Roma era atterrato a Napoli piuttosto che a Roma; che in detto scalo l'aeromobile effettuava rifornimento di carburante, prima di ripartire per Roma; che la ingiustificata sosta a Napoli determinava la perdita per gli attori della coincidenza di un volo, sempre Alitalia, AZ 318, con partenza da Roma alle ore 8,55 ed arrivo a Parigi alle ore 11,55; che essi attori sono stati riprotetti con il primo volo utile, giungendo a Parigi solo intorno le ore 18,00, invece dell'orario previsto delle ore 12,00, con oltre sei ore di ritardo, non potendo così usufruire di mezza giornata di divertimento presso

il parco Eurodisney, per cui avevano già comprato i biglietti; che erano pure stati imbarcati a seguito dei bagagli, a cui erano stati assegnati i talloncini identificativi n° 055AZ773989, n° 055AZ773990, n° 055AZ773985; che fra detti bagagli vi era anche un passeggino modello neonato breeze n° 758; che giunti all'aeroporto di Parigi, constatavano la mancata consegna del citato passeggino; che provvedevano subito a denunciare l'accaduto all'Ufficio Lost and Found dello scalo Parigino, compilando l'apposito modulo Pir, con assegnazione di numero pratica CDGAZ18263; che solo dopo due giorni, il 27/08/2013, il passeggino è stato restituito in Albergo ad essi attori, che comunque avendo una bimba piccola, avevano subito pesanti disagi per la mancanza di esso; che infatti per sopperire alla mancanza di esso, avevano dovuto affittare all'interno del parco giochi un altro passeggino spendendo la somma di E. 15,00 al giorno, utilizzandolo all'interno del parco; che tali inconvenienti avevano turbato la loro serenità compromettendo la programmata vacanza; che pure nel viaggio di ritorno del 29/08/2013 erano insorti altri disservizi, dato che giunti all'aeroporto di Catania, essi attori constatavano ancora una volta la mancata consegna del passeggino, a cui era stato assegnato il talloncino n° AF607517, di cui denunciavano l'accaduto all'Ufficio Lost and Found dello scalo Catanese, compilando sempre il solito modulo; che esso passeggino da allora non avevano più avuto notizie, essendo stato smarrito definitivamente; che per tali disservizi, avevano fatto inviare una lettera dalla Confconsumatori, proprio per lamentare i fatti accaduti, ricevendo da parte della società convenuta la risposta che nessun risarcimento era dovuto; che per i fatti anzidetti, era palese la responsabilità della società convenuta, con la conseguenza che essi

attori hanno il fondato diritto ad essere risarciti di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, che a tal fine, veniva instaurato il presente giudizio, affinché il Giudice adito, dichiarata la responsabilità della convenuta per i lamentati disservizi, condannasse le stessa al pagamento in favore di essi attori della complessiva somma di E. 2.280,00=, come specificata nelle varie voci, a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti, patrimoniale e non, con vittoria di spese e compensi di lite.

La società convenuta si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità delle domande attrici per tardività del reclamo, evidenziando che l'art. 31 della Convenzione di Montreal stabilisce che il passeggero, qualora subisca un danno a causa della non esatta esecuzione dell'obbligazione di riconsegna del bagaglio da parte del vettore, deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore, immediatamente, e comunque entro sette giorni, ed in caso di ritardo entro 21 giorni.

Quindi, la mancanza di reclamo scritto nei predetti termini determina l'estinzione delle azioni in danno del vettore.

Orbene, nella fattispecie in esame, gli attori solo con racc.ar del 09/11/2013 hanno formalmente richiesto i danni alla società convenuta, ben oltre il termine previsto dalla citata norma.

Eccepiva, inoltre, l'avvenuto decorso del termine prescrizionale, in quanto l'art. 2951 c.c. prevede la prescrizione di un anno per i diritti derivanti dal contratto di trasporto che, ex art. 1680 c.c., include anche quello aereo.

Eccepiva altresì la propria assenza di responsabilità per il ritardo aereo verificatosi, in quanto esso era conseguenza delle avverse condizioni

meteorologiche presenti nel giorno del lamentato ritardo,sull'aeroporto di Fiumicino,tanto da rendere necessario l'atterraggio a Napoli.

Le predette circostanze configuravano una chiara ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore,che determinano una esimente della responsabilità del vettore.

Escludeva la propria responsabilità in merito all'asserito smarrimento c/o danno al bagaglio,essendo in questi casi responsabile l'impresa aeroportuale che gestisce i servizi a terra.

Contestava,quindi,l'asserito inadempimento contrattuale,nonché le voci di risarcimento di cui si chiedeva il ristoro.

Concludeva come in atti,con vittoria di spese e compensi di lite.

Quindi,la causa,istruita con produzione di documenti,veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26/02/2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e va accolta,nei seguenti limiti.

In via preliminare,va dichiarata a non valenza e l'infondatezza della sollevata eccezione di maturata prescrizione dell'azione giudiziale promossa dagli attori.

Infatti,il diritto al risarcimento dei danni,previsto dalla Convenzione di Montreal,si prescrive se l'azione non viene intentata entro due anni da:

1)data di arrivo a destinazione; 2)data in cui il volo sarebbe dovuto arrivare.

E' ormai pacifico in giurisprudenza che in deroga alla normativa interna(artt. 2951 Cod. Civ. e 418 Cod. Nav.),il termine per l'esercizio dell'azione legale per i danni derivanti dal trasporto di persone e bagagli,si compie in due anni.

Ciò per effetto delle disposizioni ex art. 1680 Cod. Civ., che coordina le norme generali del contratto di trasporto del Codice Civile con quelle speciali del Codice della Navigazione, e prevede l'applicazione delle prime in quanto non derogate dalle seconde.

L'art. 941 Cod. Nav. assoggetta "il trasporto aereo di persone e bagagli alle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica Italiana".

Ed ancora, l'art. 946Ter, introdotto dal D.Lgs. n° 151/2006, per il quale "i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e bagagli sono assoggettate alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941".

Le norme di derivazione internazionale e comunitarie richiamate sono: a) l'art. 35 Convenzione di Montreal, per cui "il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto"; b) in Europa in particolare, l'All. Reg. CE 2027/97 del Consiglio, per il quale "le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare".

Infine, ricordiamo, che il richiamo operato dall'art. 949Ter Cod. Nav. alle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica Italiana fa sì che il termine temporale di due anni debba applicarsi non solo alle azioni sulle responsabilità, ma a qualsiasi diritto derivante dai contratti di trasporto. Alla luce di quanto sopra, rimane assorbita nel dettato legislativo sopra richiamato, qualunque altra eccezione sollevata dalla convenuta sulla pretesa inammissibilità dell'azione per tardività del reclamo.

Ciò premesso, anche nel merito la domanda è fondata, ed in quanto tale deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

Orbene, è evidente che gli attori hanno diritto ad ottenere dalla società convenuta la corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario n° 261/04, fissata, nella fattispecie, come nucleo familiare, in misura complessiva di E. 300,00=, proprio per i ritardi del volo, che doveva portarli a Parigi, con i conseguenti disagi.

Quanto poi alla domanda di risarcimento dei "danni esistenziali dallo stress da vacanza rovinata per ritardo aereo".

Al riguardo, dopo un iniziale atteggiamento scettico della Suprema Corte che aveva evidenziato l'inutilità e la pericolosità dogmatica di tale voce di danno in presenza dell'ormai riconosciuta risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione di interessi costituzionalmente garantiti, si registrano importanti arresti dello stesso giudice di legittimità nel senso della autonoma configurabilità del danno esistenziale, inteso come "ogni pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. (Cass. Civ. Sez. II 06/02/07 n° 2546; Cass. Civ. Sez. III 16/06/06 n° 13546; Cass. Civ. SS.UU. 24/03/06 n° 6572).

Orbene, codesto Giudice ritiene di dover aderire a detto ultimo indirizzo, in considerazione del fatto che la lesione dell'interesse costituzionalmente garantito si pone a monte sul piano dell'antigiuridicità e non integra di per sé il successivo danno da risarcire, posto a valle della condotta *contra ius*.

Pertanto,allo stato attuale di sviluppo giurisprudenziale,il genus del danno non patrimoniale ricomprende il danno morale inteso come patema d'animo transeunte risarcibile,nei casi previsti dalla legge;il danno biologico inteso come lesione dell'integrità psico-fisica,tutelata dall'art. 32 della Costituzione; ed il danno esistenziale per come sopra delineato,laddove lesivo di interessi costituzionalmente garantiti.

In questo quadro dogmatico,delineato dalla giurisprudenza,il danno da vacanza rovinata per ritardo aereo,lamentato dagli attori,non può sussumersi nella detta ultima species(danno esistenziale),posto che,se pure il ritardo aereo e lo smarrimento del bagaglio incide su interessi costituzionalmente garantiti(art. 2 e 36 Cost.),esso non concreta una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali del soggetto leso.

In verità,il danno in esame,in null'altro si concreta che in uno "stress", un disagio ed una sofferenza per il presumibile stravolgimento delle aspettative,della qualità e serenità della vacanza(una parte della quale è stata pure canalizzata nella ricerca del bagaglio-passeggino,prima rinvenuto,nel viaggio di andata,e poi definitivamente smarrito nel viaggio di ritorno).

In altri termini,quello subito dagli attori è un vero e proprio danno morale,che può essere risarcito solo in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge,tra i quali rientra l'ipotesi di violazione di interessi costituzionalmente garantiti.

Per quanto,poi,riguarda la eventuale copertura normativa primaria ex art. 2059 cod. civ.,essa va rinvenuta nell'art. 2 Cost.,in quanto trattasi di danno arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito ad esplicitare la propria personalità anche in vacanza,intesa quale luogo privilegiato di

ricreazione e rigenerazione della persona, oltre che di manifestazione delle sue attività realizzatrici.

Tale danno deve essere equitativamente determinato, tenendo conto, da un lato, del fatto che i ritardi aerei sono stati notevoli ed il bagaglio smarrito è stato poi ritrovato (viaggio di andata), dall'altro, che in ogni caso il soggiorno in vacanza è stato interamente fruito dagli attori.

Alla luce di tali elementi di giudizio, e tenendo conto dei parametri fissati a tal fine dall'art. 22 della Convenzione di Montreal, il danno morale patito dagli attori, può essere equitativamente liquidato per l'intero gruppo familiare in complessive E. 450,00=.

Inoltre, va rimborsato agli attori sempre in via equitativa (non rinvenendosi in atti, a titolo di riferimento, alcun scontrino relativo all'acquisto del passeggino poi definitivamente smarrito nel viaggio di ritorno) il valore del passeggino con la somma di E. 100,00=, nonché la ulteriore somma di E. 30,00=, versata nel parco di Eurodsneyland per l'affitto di un passeggino, da utilizzare all'interno del parco stesso.

Quindi, agli attori, quale nucleo familiare, deve essere risarcito, alla luce di quanto sopra specificato, un danno di complessive E. 880,00=.

Le spese legali seguono la soccombenza, e sono liquidati come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Giarre, in persona dell'avv. Agostino Crisafulli, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così provvede:

1) Accoglie la domanda proposta dagli attori;

2)Dichiara,in conseguenza,la società convenuta,debitrice,nei confronti degli attori della complessiva somma di Euro 880,00= per le causali in parte motiva;

3)Condanna la convenuta,alla pronta corresponsione in favore degli attori,della già specificata somma di Euro 880,00== oltre interessi legali su detta somma dalla domanda all'effettivo soddisfo;


4)Condanna,infine,la convenuta,al pagamento delle spese processuali, in favore degli attori,che liquida in complessive Euro 460,00== di cui E. 160,00 per spese; E. 300= per onorario, oltre spese generali, e cpa ed iva come per Legge.

La sentenza è esecutiva per Legge.

Così deciso in Giarre, addì 27/02/2015.

Dott. FUNZI. *CACOLA*

IL GIUDICE DI PACE
(avv. Agostino Cuccafulli)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
IN GIARRE
DEPOSITATO IN CANDELLERIA
Giarre, il 27/02/2015

[Handwritten signature]